


DISEGNI DI LEGGE



Disegno di legge n. 196

Norme integrative della legge regionale 5 agosto 1957 n. 51, contenente provvedimenti straordinari per lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali

presentato dagli on.li La Torre - Cortese - Rossitto - La Porta - Giacalone Vito - Marraro - Nicastro - Vajola il 19 febbraio 1964

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

L'Assemblea Regionale Siciliana, legiferando sui provvedimenti per lo sviluppo industriale dell'Isola (legge reg. 5 agosto 1957 n. 51) ha voluto favorire, come è noto, l'impianto ed il potenziamento di piccole e medie imprese che, nel tessuto economico della nostra Isola, sono quelle che incontrano maggiori difficoltà.

Con l'art. 27 della legge ricordata, in particolare, si è stabilita una graduatoria di preferenze per la concessione delle agevolazioni; e con la lettera c) dello stesso articolo si è inteso escludere da tale graduatoria le imprese fornite di capacità di autofinanziamento o che rivestano carattere monopolistico.

Queste premesse tuttavia sono state ormai da tempo rovesciate e annullate dalla pratica invalsa, secondo la quale imprese a carattere monopolistico come la Edison, la Montecatini nonchè altre società ad esse sottoposte o collegate come la Celene e la Sincat (Edison), hanno ottenuto

di beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge n. 51 del 5 agosto 1957, sulla base di una interpretazione estensiva – ed arbitraria – della legge, e in particolare del citato articolo 27.

D'altra parte è noto che la legge nazionale 30 luglio 1959, n. 623 che stabilisce «nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato» dispone per le operazioni destinate a impianti da realizzare nei territori di intervento della Cassa per il Mezzogiorno, il tasso di interesse non superiore al 3 per cento.

Sicché risulta superato – per le piccole e medie imprese a partire dal luglio 1959, il beneficio della legge regionale 5 luglio 1957 n. 51, in base al quale il concorso della Regione riduce il tasso di interesse al 4 per cento.

È da attribuire a ciò il fatto che la legge regionale sia rimasta – dal 1959 – inoperante per le piccole e medie imprese che hanno interesse a valersi della legislazione nazionale più favorevole, mentre delle provvidenze della ricordata legge regionale hanno beneficiato, in base ad una sua distorta applicazione, le imprese monopolistiche escluse dai benefici della legislazione nazionale.

Da qui l'esigenza:

1) di delimitare con certezza e senza possibilità di artificiosi equivoci il principio che le agevolazioni vanno indirizzate in favore delle piccole e medie imprese siciliane, con dimensionamento delle stesse a limiti che si ritengono confacenti alle condizioni siciliane, e con l'esclusione delle società monopolistiche da ogni beneficio;

2) di concedere un ulteriore contributo integrativo a favore delle piccole e medie imprese in modo da ridurre ulteriormente il tasso di interesse fissato dalla legge nazionale, per consentire un più rapido sviluppo delle piccole e medie imprese nel territorio della Regione;

3) di recuperare le somme non spese per le finalità di cui all'art. 4 della legge 5 agosto 1957 n. 51, destinandole al fondo per le iniziative legislative.

Si vuole sottolineare, infine, la modifica apportata nel presente disegno di legge (artt. 3 e 4) alle norme contenute nell'art. 10 della legge n. 51 del 1957.

Al comitato amministrativo che nella legge n. 51 sovrintende alla gestione del fondo, viene attribuito il compito di accertare se ricorrano, ai fini della concessione dei contributi, le condizioni di cui all'art. 2 della presente legge.

Del comitato stesso, inoltre, si modifica la struttura, per quanto attiene la nomina, che non avviene più con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, ma su deliberazione dell'Assemblea regionale.

Ciò al fine di assicurare la partecipazione, nel comitato, di esperti eletti in rappresentanza di tutti i gruppi politici dell'Assemblea stessa.

DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Le norme contenute nella lettera c) dell'art. 27 della legge regionale 5 agosto 1957 n. 51 sono abrogate.

Art. 2.

Sono esclusi dalle provvidenze e dai benefici contemplati dalla legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, gli impianti collegati con imprese industriali aventi capitale superiore ad un miliardo di lire, nonchè le imprese controllate di cui al II comma dell'art. 2359 del codice civile.

Art. 3.

Spetta al comitato di cui all'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, modificato ai sensi del successivo art. 4, accertare se ricorrano (ai fini della concessione dei contributi) le condizioni di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 4.

I componenti di cui al I comma lettera b) dell'art. 10 della citata legge 5 agosto 1957, n. 51, sono eletti dall'Assemblea Regionale.

Art. 5.

Le somme stanziare con l'art. 4 della legge 5 agosto 1957, n. 51, per la parte non ancora impegnata, sono acquisite al capitolo del bilancio della Regione relative al fondo destinato alle iniziative legislative.

Art. 6.

Le provvidenze e i benefici contemplati dalla legge 5 agosto 1957, n. 51 sono regolati dalle disposizioni che seguono. Restano invariate le norme della detta legge che non siano incompatibili con l'odierno ordinamento.

Le piccole e medie imprese ammesse ai finanziamenti speciali in conformità a quanto disposto dall'art. 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, beneficeranno di un ulteriore contributo della Regione per la durata non inferiore agli anni 15, prevista dal terzo comma dell'art. 2 della citata legge, da liquidare secondo la procedura dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1957 n. 51 e in misura tale che il tasso residuo di interesse per il mutuo contratto non risulti superiore all'1,50 per cento.

Il contributo è concesso per finanziamenti di importo non superiore a 500 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali e di importo non superiore a 300 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali esistenti.

In casi singoli, con motivata deliberazione del comitato consultivo per l'industria, i limiti di importo di 500 milioni e 300 milioni di lire possono essere portati rispettivamente a 700 milioni e 500 milioni di lire.

Art. 7.

Per le finalità previste dall'art. 6 della presente legge è autorizzato,

per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64, 1964-65, 1965-66 il limite quindicennale di impegno di L. 300 milioni.

L'assessore al bilancio è autorizzato ad apportare con suo decreto, le opportune variazioni di bilancio.

Atti parlamentari - Assemblea Regionale Siciliana - V legislatura - Documenti - Disegni di legge e Relazioni. Anno 1964, n. 196.

Disegno di legge n. 265

Modifiche alla struttura giuridica della Sofis

presentato dagli on.li La Torre - Cortese - Carbone - Carollo Luigi - Colajanni - Di Bennardo - Giacalone Vito - La Porta - Marraro - Messina - Miceli - Nicastro - Ovazza - Prestipino - Renda - Romano - Rossitto - Santangelo - Scaturro - Tuccari - Vajola - Varvaro il 1° giugno 1964

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la Società finanziaria siciliana che, anche di recente, è stata posta al centro dell'attenzione degli ambienti politici ed economici regionali per le posizioni assunte nel suo consiglio di amministrazione dai rappresentanti della grande industria privata, è matura - a parere dei proponenti - per una profonda riforma che ne modifichi la struttura giuridica.

In atto la Sofis, ubbidendo al disposto dell'art. 2641 del Codice Civile, possiede lo stato giuridico di una società finanziaria per azioni nella quale gli Enti pubblici - e fra essi in primo luogo la Regione - possiedono la maggioranza del pacchetto.

La partecipazione minoritaria, tuttavia, riservata agli agguerriti gruppi monopolistici della Edison, della Montecatini e della Fiat, ha determinato con l'acquiescenza dei governi regionali, il prevalere, nella società, di una